



UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Quesito n. 6: Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a richiedere quanto segue:

- all'Art. 7 "Inclusione del servizio di manutenzione" del Capitolato Speciale, riscontriamo che nell'ipotesi di fermo macchina superiore a quelli da Voi specificati, sarà applicata una penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura. Inoltre, all'art. 12 "Tempo utile per l'ultimazione della fornitura e di tutte le opere complementari" si menziona che trascorso il termine di 60 giorni per completare i lavori, verrà applicata una penale del 3 per mille dell'importo a base di gara del lotto. Con la presente desideriamo segnalare che le citate previsioni superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, dall'art. 145 del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici entrato in vigore il 9 giugno 2011, che stabilisce che *"Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo."*

Sotto un diverso profilo, le clausole sulle penali stabilite dal Capitolato Speciale sarebbero censurabili anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1384 del C.C., ai sensi del quale il giudice ha il potere di ridurre le penali "manifestamente eccessive". Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si richiede l'adeguamento delle sopra citate penali con quanto stabilito dalla vigente normativa, con espressa previsione di un limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura.

- sempre all'art.7 riguardante la manutenzione, vorremmo conoscere la ragione per la quale avete sommato il fermo macchina dell'apparecchiatura impiegato per l'assistenza correttiva a quello dell'assistenza preventiva, in quanto quest'ultimo è di interesse dell'utente finale, trattasi di visite programmate da casa madre per le verifiche necessarie alle apparecchiature in utilizzo.
- si chiede di confermare ove non sia possibile fornire il documento in formato editabile, se è consentito inserire lo stesso in formato PDF soltanto nei CD Rom richiesti.

Risposta quesito n. 6: Con riferimento all'Art. 7 "Inclusione del servizio di manutenzione" per l'applicazione delle penali si conferma quanto stabilito dall'art. 145 del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici entrato in vigore il 9 giugno 2011, e cioè: *"Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal*

responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo." Il servizio di manutenzione di cui all'art. 7 del CSA è da intendersi come servizio di manutenzione in garanzia, per il quale la Società aggiudicataria della fornitura è responsabile sia della manutenzione correttiva che di quella preventiva.

Quesito n. 7: Relativamente al Lotto nr. 1

- Si richiede dove poterci allacciare per collegare il Q.E. della nuova apparecchiatura che necessita di una potenza di 35 Kw.
- Si richiede portata e tessitura solaio
- Si richiede se e' presente schermatura anti-x a soffitto e/o a pavimento, se si quanti mm di piombo.
- Dalle indicazioni desunte in fase di sopralluogo risulta esistente la seguente schermatura anti-x: pareti (comprese porte e visiva) 3 mm. Pb altezza 2,48m, si richiede di confermare tali dati.
- Si richiede relazione del Vs Esperto Qualificato c.ca le piombature minime da prevedere per la tipologia di apparecchiatura richiesta in capitolato.

Risposta quesito n. 7: Si comunica che il cavo di alimentazione al Quadro elettrico di zona puo' sopportare la potenza richiesta (35 kW) e che il carico accidentale del solaio è pari a 300 kg/mq. Si allega inoltre relazione dell'Esperto Qualificato con tutte le informazioni tecniche richieste (All. 1).

Quesito n. 8: Relativamente alle caratteristiche del generatore, nel quesito n. 3 veniva richiesto se la dicitura "potenza non inferiore a 5kW" fosse da intendersi come refuso, ponendo l'attenzione sull'auspicabile contenimento della dose ai pazienti ed agli operatori mediante un generatore con potenza più contenuta possibile.

Nella risposta al quesito n. 3 pubblicata si conferma la dicitura "potenza non inferiore a 5 kW".


Si vuole far presente che è una tendenza attualmente diffusa, oltre che fortemente consigliata, lavorare con basse potenze per ridurre la dose a pazienti ed operatori.

Per applicazioni di ortopedia e traumatologia (destinazione di utilizzo del sistema) non è necessario lavorare con generatore ad alta potenza, essendo possibile ottenere la stessa qualità di immagine anche con un arco avente una potenza inferiore ai 5kW

Si fa presente, inoltre, che nell'allegato B del lotto 2, nella colonna caratteristiche tecniche richieste per il generatore è indicata una potenza non superiore a 5KW.

Alla luce di quanto sopra riportato, si richiede se la presentazione di un'offerta per un arco con potenza inferiore a 5kW sia intesa come motivo di esclusione o se sia possibile "presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l'equivalenza funzionali" – come espressamente previsto dall'art. 5 Servizi richiesti - punto a) del C.S.A.

Risposta quesito n. 8: Si conferma quanto indicato nella risposta al quesito n. 3 e cioè “potenza non inferiore a 5 kW”, in quanto l’apparecchiatura in caso di necessità dovrà essere utilizzata anche da altre discipline.

Il RUP
Dot. A. Furfaro,




AZIENDA COMPLESSI OSPEDALIERI

**San
Filippo
Neri**

OSPEDALE DI RIFUGIO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE
E MEDICINA DI LABORATORIO

U. O.S.D. FISICA SANITARIA
Responsabile: D.ssa Assunta PETRUCCI
Esperto Qualificato 3° n. 173
Tel. 06 3306-3094/2418
a.petrucci@sanfilippone.roma.it

Prot. n. 31/FSR

Roma, 08/05/2014

Al Direttore Sanitario di Presidio
D.ssa P. Magrini

p.c. Al Dirigente DSP
D.ssa S. Chiaradia

Al Dirigente U.O. Ingegneria Ospedaliera
Ing. P. Brazzoduro

Oggetto: Relazione Tecnica di Sorveglianza Fisica della Protezione per l'installazione di una nuova apparecchiatura nella Sezione RX della U.O.S. Radiologia d'Urgenza.

La presente relazione tecnica contiene l'esame preventivo di massima delle misure radioprotezionistiche necessarie al corretto utilizzo dell' impianto in oggetto.

- La nuova apparecchiatura, di tipo trocoteleradiografo digitale a conversione diretta, con tensione e corrente massima non inferiore a 150 kVp e 800 mA, verrà installata nella esistente sezione radiologica, già schermata su tutte le pareti (comprese porte e visiva) con 3 mmPb sino ad una altezza di 250 cm dal piano di calpestio. I solai hanno uno spessore complessivo di 32 cm, di cui 16 cm con densità pari a quella del calcestruzzo e quindi equivalenti a 2.6 mmPb a 100 KV (2 mmPb a 150 kV): poiché lo spessore necessario è $\leq 2\text{mmPb}$ non è stato necessario installare barriere aggiuntive a pavimento e a soffitto.
- Rispetto all'esistente, saranno spostate la consolle dei comandi e l'attigua porta d'accesso alla sezione (parete A). Resta invariata la porta d'accesso dei pazienti (parete D). La consolle dei comandi sarà posizionata nell'attiguo locale ex sezione TAC: nella parete corrispondente (A), saranno realizzate la visiva e una nuova porta d'accesso scorrevole.


Porta e visiva avranno la stessa equivalenza in Pb delle pareti (3 mm). Sulle nuova porta di accesso alla sezione radiologica sarà installata una segnalazione luminosa a norma UNI di "pericolo radiazioni".

- Tutte le nuove schermature dovute alle modifiche apportate garantiranno la continuità delle barriere stesse.

In base a quanto esaminato, per il tipo di attività che verrà svolta e i provvedimenti adottati, la detenzione e l'impiego dell'apparecchiatura radiogena in oggetto presenta caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio accidentale o indebito sia per i lavoratori che per la popolazione, nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 79, paragr. 1 comma b-l del DL.gs 230/95 si rilascia benestare preventivo al progetto di massima dell'impianto.

ESPERTO QUALIFICATO



All. Planimetria